



Le modifiche introdotte dal Decreto Sostegni alla disciplina concorsuale.

In sede di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”) nella L. 21 maggio 2021, n. 69 (pubblicata in G.U. n. 120 del 21 maggio 2021) **(i)** sono stati differiti di un anno dall’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’insolvenza (c.d. “CCI”), **gli obblighi di segnalazione al debitore da parte dell’INPS e dell’agente della riscossione**, con la modifica dell’ultimo co. dell’art 15 del CCI e **(ii)** è stata semplificata la disciplina delle modifiche al piano per un accordo di ristrutturazione dei debiti già omologato, con la **modifica dell’art. 182-bis della l. fall..**

In sintesi, per effetto delle predette modifiche, il quadro delle procedure di allerta prevede differenti regimi temporali di efficacia: **(a)** quanto gli obblighi di segnalazione in capo all’organo di controllo, al revisore e alla società di revisione (c.d. “allerta interna”) **dal 1° settembre 2021**, data di entrata in vigore del CCI, così come differita dall’art. 5 del *Decreto Liquidità* (D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2020) anche se, in proposito, il Ministro della Giustizia ha di recente nominato una commissione di esperti cui è stato affidato il compito di elaborare e valutare sul piano scientifico proposte di interventi sul CCI che possano modificare, anche sul piano della vigenza temporanea e limitata all’attuale periodo storico, talune delle norme in relazione alla emergenza sanitaria in atto; **(b)** quanto agli obblighi dei creditori pubblici qualificati (INPS e agente della riscossione), diversi dall’Agenzia delle entrate, **dal 1° settembre 2022** e, **(c)** quanto all’Agenzia delle Entrate, solo a partire **dal 2023**.

Quanto alla modifica *sub* **(ii)** l’art. 182-bis l. fall. viene integrato con **un nuovo co. 7 che consente al debitore (unilateralmente) di apportare al piano le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi di ristrutturazione già omologati**, a condizione: **(a)** che le modifiche al piano si rendano necessarie a tale scopo e, **(b)** che il professionista indipendente (dotato dei presupposti per attestare il piano ex art. 67, terzo co., lett. d), l. fall.) rinnovi la relazione attestativa. Il piano modificato e la relazione dovranno essere pubblicati nel registro delle imprese, dando avviso della pubblicazione ai creditori tramite raccomandata o p.e.c. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale nelle forme di cui al quarto co. dell’art.182-bis l. fall.. Si tratta, in sostanza di un’agevolazione che permette all’imprenditore in difficoltà di adeguare il piano di ristrutturazione dei debiti e fare accordi con i singoli creditori, lasciando all’attestatore il giudizio di attuabilità del nuovo piano. In pratica, con l’adeguamento dell’accordo,

il piano di ristrutturazione *ex art. 182-bis l. fall.* diviene più simile al piano di risanamento attestato *ex art. 67, co. 3, lett. d), l. fall.* in cui il giudice del risanamento è il solo professionista attestatore. La scelta che l'emendamento al Decreto Sostegni ipotizza evita di affollare i tribunali con la richiesta di nuovi *iter* di omologazione degli accordi e rimette alla fase, eventualmente contenziosa, la necessità di investire i giudici di dirimere i motivi di doglianza dei creditori alle scelte unilaterali del debitore.



Avv. Sergio Sisia ssisia@rinaldilawf.com

Tratto da un articolo in corso di pubblicazione su la rivista *on-line ilfallimentarista.it*.

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.